



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto - Guardia Costiera  
Porto Empedocle

Sezione Demanio/Ambiente/Contenzioso

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Via Gioeni 55, 92014 Porto Empedocle (AG) - Centralino: 0922 551811 - 531812  
Sala Operativa: Tel. 0922 531938 - 531845 - 535180 - Fax 0922 535747  
Sito internet: [www.n.ordini.coastiera.gov.it/porto-empedocle](http://www.n.ordini.coastiera.gov.it/porto-empedocle)  
PEC: [cp-portoempedocle@cpemp.mil.gov.it](mailto:cp-portoempedocle@cpemp.mil.gov.it) - Posta elettronica: [cpemp@061326928ml.gov.it](mailto:cpemp@061326928ml.gov.it)  
P.O.C. Ass. ANIT - Giuseppe MOSCATO

Comune di Agrigento  
Comune di Porto Empedocle  
Comune di Realmonte  
Comune di Siculiana  
Comune di Montalegre  
Comune di Cattolica Eraclea  
Comune di Ribera

**Argomento:** Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane di cui alla L.R. 01/09/1998 n. 17 - Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 30 emessa in data 16/07/2014 - Adempimenti a carico dei Comuni rivieraschi.

**Prosecuzione:** nota prot. 9928 in data 17/05/2017 di questa Capitaneria di Porto

Con la nota in prosecuzione questo Comando richiamava l'attenzione di codeste Amministrazioni comunali sulle disposizioni relative alla regolamentazione degli aspetti connessi alla sicurezza dei bagnanti e degli utenti in genere. In particolare si ribadivano i contenuti dell'Ordinanza in oggetto relativamente all'istituzione del Servizio di salvamento a mezzo di assistenti bagnanti brevettati, nelle spiagge libere la cui competenza è a carico dei Comuni rivieraschi, ai sensi della Legge regionale n. 17/98.

Ciò premesso, nel ribadire la corretta ed integrale ottemperanza delle prescrizioni contenute nell'Ordinanza in parola, si invitano codeste Amministrazioni comunali a comunicare a questo Comando se e dove sono state collocate le postazioni relative al servizio di salvamento o, in alternativa (in corrispondenza dei tratti di spiaggia libera dove non è garantito il servizio) un'adeguata segnaletica, redatta in più lingue e ben visibile agli utenti, con la dicitura "Attenzione - Balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio".

Si resta in attesa di conoscere riscontro.

**IL COMANDANTE**  
**Capitano di Fregata (CP)**  
**Filippo M. PARISI**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate)

D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", art. 47 "Trasmissione dei documenti" attraverso la posta elettronica fra le P.A.: 1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'ufficio della posta elettronica o in cooperazione specifica; esse sono valide al fine del procedimento amministrativo una volta che sia verificata la provenienza. 1 bis L'incassamento della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità e responsabilità disciplinare. 2. Ai fini della verifica della provenienza, le comunicazioni sono valide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; b) c'è un solo dato di segnalato di protocollo di cui all'art. 55 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; c) ovvero è comunque possibile accertare l'identità la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'art. 71. E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax; d) ovvero trasmessa attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al D.P.R. 11/02/2005 n. 68.

In caso di scelta agli operatori di posta elettronica, per primario esigenze istruttorie la presente comunicazione viene trattata in via esecuzionale tramite fax (ai sensi dell'art. 9, c. 2 della L. 36/12/1991 n. 412). Salvo che per gli atti con valore accertativo, le comunicazioni tra amministrazioni pubbliche, enti pubblici, regioni ed enti locali o a vantaggio di terzi sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che sia verificata la provenienza. Qualora dalle comunicazioni possano nascere danni, dovuti legittime aspettative di terzi, prima dell'atto finale del procedimento dovrà essere acquisito agli atti rogatorie unie comunicazioni), salvo la possibilità di procedere in un secondo tempo - nei casi previsti - all'invio della comunicazione ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82.